

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI E DEL SERVIZIO PRE-SCUOLA – PERIODO 01/09/2020-31/08/2025

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE.

Denominazione: COMUNE DI COLLEBEATO Indirizzo: Via San. Francesco D'assisi n. 1
Località/Città: 25060 Collebeato 0302511120
Posta elettronica (e-mail): info@comune.collebeato.bs.it
Posta elettronica istituzionale – pec: protocollo@pec.comune.collebeato.bs.it
Indirizzo Internet: www.comune.collebeato.bs.it

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di COLLEBEATO, ai sensi della legge 104/1992, attua nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire l'integrazione sociale ed il diritto allo studio, il servizio di assistenza educativa scolastica rivolto a minori diversamente abili.

Le finalità e gli obiettivi specifici che, con tale servizio, oggetto del presente appalto, si intende perseguire, sono di seguito specificati:

- favorire i processi di integrazione sociale e scolastica dei minori diversamente abili, in collaborazione con gli organismi territoriali;
- garantire la socializzazione e l'apprendimento del minore, in accordo col personale docente, attraverso metodologie attive e la stesura del progetto educativo da integrare nel P.E.I.;
- contribuire all'accrescimento dell'autonomia degli alunni, valorizzando le loro capacità di relazione.

Inoltre il comune attiva il servizio pre scuola, consistente nell'ampliamento dell'orario scolastico a favore degli alunni della scuola primaria di Collebeato, con orario 07.30 – 08.30, secondo il calendario scolastico.

Si evidenzia che il presente appalto non deve intendersi suddiviso in lotti. La ripartizione di cui sopra ha solo fini amministrativi e contabili, essendo l'appalto unico ed indivisibile.

ART. 3 – DURATA

L'appalto avrà durata dal 01/09/2020 al 30/06/2025. Il termine potrà differire in ragione delle operazioni di gara.

Alla data di scadenza lo stesso di intenderà cessato senza disdetta da parte dell'ente appaltante.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE DI GARA

All'affidamento del presente servizio si procederà mediante procedura aperta secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo presunto dell'appalto per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 risulta calcolato sulla base del seguente importo a base di gara:

- € 18,80 (I.V.A. esclusa) per l'espletamento di ciascuna ora di servizio oggetto del presente appalto, relative all'attività diretta, intesa quale prestazione svolta dagli educatori sui minori e alla supervisione gruppale effettuata dalla Pedagogista comunale. La restante attività indiretta svolta dagli educatori si considera compresa nell'importo orario sopra indicato.

L'importo presunto per gli anni scolastici è stato così calcolato: € 18,80 X 31.635 ore totali di servizio = € 594.738,00.

L'importo a base di gara è al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo sopra indicato risulta calcolato sulla base dell'importo orario a base d'asta che comprende l'importo della tariffa oraria contrattuale degli operatori, nonché le spese accessorie, le spese assicurative, le spese di formazione e coordinamento del personale, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese di organizzazione e gestione, qualsiasi eventuale innovazione o miglioria proposta dall'operatore economico in sede di offerta e tutte le attività aggiuntive che l'operatore sarà libero di proporre nell'ambito della proposta progettuale e che sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario, e un margine di utile dell'impresa.

Costi specifici per la sicurezza

L'Amministrazione Comunale richiederà alle varie agenzie formative/educative sede degli interventi di mettere a disposizione dell'aggiudicatario il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di Emergenza in conformità al D.Lgs 81/2008. Successivamente all'aggiudicazione, sarà onere dell'aggiudicatario provvedere alla compilazione del DUVRI, per la propria parte di competenza, nonché di tutti gli eventuali adempimenti connessi alla redazione del DUVRI. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in questa fase di valutazione non sono previsti costi della sicurezza per l'eliminazione delle interferenze, in quanto le misure applicabili sono di tipo organizzativo o ricadono sul committente o sulla direzione didattica

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO.

Il servizio di assistenza educativa scolastica è rivolto a minori diversamente abili, inseriti negli asilo nido, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie. La condizione di alunno con disabilità deve essere certificata, qualora prevista in ragione dell'età del minore, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge nr. 289/2002, dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006 nr. 185 e successive modifiche, dal verbale di accertamento redatto dal Collegio per l'Individuazione dell'alunno in stato di handicap, nonché dalla Diagnosi Funzionale redatta dall'Ente Certificatore, pubblico o privato accreditato, con richiesta di assistenza educativa per le relazioni sociali e la comunicazione.

Le prestazioni che la ditta aggiudicataria deve garantire nell'ambito del servizio di cui sopra mediante proprio personale qualificato sono le seguenti:

1. progettazione individualizzata e mirata sulla base dell'analisi delle esigenze e delle potenzialità dell'alunno;
2. programmazione degli interventi educativi in riferimento a quanto riportato nella D.F. (Diagnosi Funzionale), redatta dal servizio specialistico di competenza;
3. stesura degli obiettivi educativi da inserire nel P.E.I. in collaborazione con il team di classe da condividere, successivamente, con la famiglia, in spazi e tempi concordati con il servizio sociale comunale e la scuola;
4. conduzione di attività educative individualizzate con il minore diversamente abile, in linea con gli obiettivi del progetto educativo per lui elaborato, così come indicato all'art. 7 del presente capitolato;
5. conduzione di attività educative **gruppali** innovative con il minore diversamente abile, in linea con gli obiettivi del progetto educativo per lui elaborato, in riferimento all'assunto pedagogico che, il rapporto educativo educatore-bambino (1:1) non sempre rappresenti una garanzia di qualità e di efficacia dell'intervento e che il lavoro educativo svolto all'interno di un piccolo gruppo, attiva la cooperazione e si propone di massimizzare sia il processo di apprendimento, sia lo sviluppo delle abilità sociali;
6. partecipazione ad attività con il gruppo classe del minore e/o in piccolo gruppo, al fine di adeguare le attività programmate dai docenti delle diverse discipline alle capacità operative del minore diversamente abile;
7. attivazione di interventi educativi e/o assistenziali (nei casi di particolare gravità) rivolti a favorire l'autonomia e i processi di apprendimento del minore, nonché a facilitare la comunicazione e la relazione nei rapporti interpersonali nel gruppo dei pari e con gli adulti;
8. produzione e presentazione di relazioni specifiche (osservazione iniziale, progetto educativo, relazione finale etc..) secondo le tempistiche declinate nell'art. 7 del presente capitolato.

Il servizio pre scuola è rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria di Collebeato. Il servizio verrà svolto in locali precedentemente individuati all'interno del plesso scolastico. Orario del servizio: da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 08.30. Il numero dei ragazzi frequentati sarà comunicato prima dell'inizio dell'anno scolastico. Il presente appalto prevede l'utilizzo di n. 1 educatore, qualora il numero degli iscritti fosse superiore a 25 il Comune provvederà ad affiancare all'operatore ulteriori volontari e/o incaricati del servizio civile. Si precisa che il servizio potrebbe non partire qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscritti pari a 15.

Le prestazioni che la ditta aggiudicataria deve garantire nell'ambito del servizio di cui sopra mediante proprio personale qualificato sono le seguenti:

- sorveglianza degli alunni;
- predisposizione di attività ludico creative di intrattenimento.

In caso di assenza del minore il soggetto affidatario sospende il servizio che verrà ripreso con il rientro del minore assistito. Il periodo di sospensione dal servizio darà diritto al seguente riconoscimento orario ed economico:

- rispetto alle ore di progetto annuali viene calcolata una quota di assenze teoriche pari al 10% delle ore complessive;
- al numero di ore complessive teoriche di presenza determinate come al punto precedente vengono sottratte le ore annuali realmente effettuate;
- il numero di ore così determinate viene remunerato alla cooperativa per una quota pari al 50%.

La cooperativa si impegna a remunerare l'educatore per la quota di ore attribuite.

Non devono essere considerate assenze le interruzioni definitive intervenute durante l'anno scolastico.

Solo in particolari ed eccezionali casi di assenza e malattia prolungata dell'alunno, in situazioni di significativa complessità su esclusiva valutazione del referente comunale, una quota delle ore di servizio di assistenza educativa previste e non prestate potranno eccezionalmente essere utilizzate, in accordo con la scuola e con la famiglia, per fornire continuità didattica in attesa della ripresa della frequenza scolastica del minore, anche per attività complementari.

Il servizio potrà prevedere anche l'accompagnamento nei viaggi di istruzione o uscite sul territorio, qualora il minore presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso, l'educatore potrà partecipare alle gite scolastiche se richiesto dai Dirigenti Scolastici, in tempi utili almeno 15 giorni prima della gita. Le spese di vitto e alloggio dell'operatore non sono a carico del Comune. Tale partecipazione, che dovrà essere preventivamente concordata con il servizio sociale, prevede le seguenti condizioni:

1. per le gite di un giorno si riconoscono all'operatore le effettive ore svolte,
2. per le gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno dieci ore,
3. il budget complessivo delle ore annue destinate al minore dovrà essere rispettato.

In caso di assenza dal servizio dei propri operatori, il coordinatore del servizio individuato dalla ditta aggiudicataria informa tempestivamente il referente comunale, nonché l'agenzia formativa di riferimento e si impegna a garantire la sostituzione degli operatori assenti coordinatore compreso, **entro e non oltre il giorno successivo**, con altro personale di adeguata capacità professionale e con il medesimo profilo professionale richiesto.

La ditta aggiudicataria dovrà limitare i fenomeni di turn-over, tali da compromettere la peculiarità del servizio ed il rapporto operatore-utente.

In caso di sostituzione, la ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione al Comune ed all'agenzia formativa ed educativa dei dati anagrafici del personale di volta in volta impiegato, nonché trasmetterne al referente comunale i titoli di studio e di servizio oltre ai documenti già espressamente indicati all'art. 5 del presente capitolato.

In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche lieve nella sostituzione, la ditta aggiudicataria è tenuta a darne urgente comunicazione contemporaneamente al Comune ed all'agenzia formativa ed educativa.

Per i periodi di assenza di una o più unità di personale non sostituite, non è riconosciuto alcun emolumento.

Qualora il personale supplente dovesse risultare non idoneo e non in possesso dei requisiti previsti, è facoltà del Comune richiederne l'ulteriore sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì, nei limiti del possibile, ad inviare alla stazione appaltante, per le sostituzioni, la stessa persona, la quale in ragione della pregressa

conoscenza dei casi e delle modalità operative in vigore, potrà garantire continuità nel servizio stesso.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione, non oltre il settimo giorno lavorativo, degli operatori per i quali l'Amministrazione Comunale abbia fatto pervenire contestazioni per iscritto e non vengano considerate rilevanti e sufficienti le controdeduzioni presentate.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

L'organizzazione e la programmazione del servizio in particolare, in fase di avvio, riguarderà:

1. l'articolazione oraria di ogni singolo intervento che sarà effettuato in base alle necessità specifiche del minore diversamente abile; il servizio sociale concorderà con le varie strutture scolastiche/educative coinvolte gli orari di ogni intervento, tenendo conto delle esigenze di ogni singolo progetto educativo che sarà redatto dall'equipe socio-psico-pedagogica del servizio sociale in accordo con le varie agenzie formative/educative coinvolte. Il servizio sociale comunicherà, prima dell'inizio del servizio alla ditta aggiudicataria, gli orari, il numero degli utenti, la definizione del monte ore individuale e/o in forma laboratoriale;
2. le fasce orarie in cui tali interventi dovranno essere garantiti sono dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:30, in base all'orario scolastico effettivo, mentre per il pre scuola da lunedì a venerdì dalle 07.30 alle 08.30;
3. l'abbinamento e l'assegnazione del personale selezionato dalla ditta aggiudicataria da destinare ad ogni servizio e orario secondo le modalità descritte nel punto 1 del presente articolo;
4. la definizione degli incontri di programmazione e verifica da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico, con l'istituzione scolastica e le varie agenzie formative ed educative nonché con i servizi di neuropsichiatria di riferimento, pubblici o privati accreditati;
5. la definizione degli incontri di supervisione gruppale dei progetti educativi in essere con il referente comunale da effettuarsi nel corso di ogni anno scolastico;
6. la modalità di comunicazione diretta e tempestiva all'educatore in merito ad eventuali assenze anche improvvise dell'alunno.

Si precisa che gli incontri di supervisione gruppale di cui al punto 5 del presente articolo, verranno svolti dal referente comunale, con il coordinatore del servizio individuato dalla ditta aggiudicataria ed il personale educativo impiegato presso la sede comunale.

Gli incontri di programmazione e verifica di cui al punto 4 del presente articolo si terranno presso le opportune sedi scolastiche e/o educative e/o di neuropsichiatria di riferimento.

Al fine di una maggiore efficacia del servizio tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta aggiudicataria, si potrà addivenire, se ritenuto necessario, alla stipula di eventuali "protocolli operativi".

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire la più ampia collaborazione con la ditta aggiudicataria mediante, in primis, il proprio referente. Il referente comunale manterrà rapporti costanti con:

- a) il coordinatore del servizio con competenze *psico-pedagogiche* individuato dalla ditta aggiudicataria, per la segnalazione di qualunque problema connesso alla realizzazione del servizio stesso, collaborando con questi per il monitoraggio del servizio, nonché presenziando agli incontri di programmazione, verifica e supervisione;

- b) gli educatori per il monitoraggio degli interventi in atto, relativamente agli aspetti tecnico/organizzativi.

Si precisa che il referente comunale è altresì competente per la valutazione dell'eventuale sostituzione del personale ritenuto non idoneo allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 7 – LOCALIZZAZIONE E TEMPI DEL SERVIZIO.

La sede di esecuzione del servizio coincide di norma con l'agenzia formativa/educativa frequentata dal minore, che potrà essere ubicata nel territorio comunale, come in altri Comuni. Si segnala altresì, che in casi particolari, la sede del servizio potrà essere costituita anche da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti nel piano educativo del minore ed approvati dalla competente autorità scolastica. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gite, uscite sul territorio, strutture preposte all'alternanza scuola/progetti extra scuola , ecc.

Per il servizio pre scuola la sede di esecuzione del servizio coincide con la scuola primaria di Collebeato, sita in via Caduti di Guerra.

Il calendario scolastico verrà fissato annualmente da ogni singolo Istituto Scolastico. Per ciò che riguarda le strutture scolastiche, si precisa che il calendario comprenderà le interruzioni per le festività natalizie e pasquali, oltre che per eventuali giornate non festive di chiusura del servizio previste dal calendario scolastico o per evenienze non preventivabili (elezioni, emergenze, ecc.). **Si precisa che per ciò che riguarda la richiesta di supporto educativo durante le ore di mensa scolastica, non verrà corrisposto da parte dell'A.C. alla Ditta appaltatrice alcun corrispettivo relativamente al servizio di ristorazione scolastica eventualmente usufruito dagli educatori.**

Almeno due settimane prima dell'inizio del servizio, ad esclusione del primo anno di contratto, il Comune si impegna a comunicare formalmente alla ditta aggiudicataria il numero delle ore assegnate settimanalmente per ciascun alunno (ore di attività diretta). Si precisa che, per situazioni particolari, detto numero potrebbe subire variazioni nel corso dell'anno scolastico in base all'evoluzione del relativo progetto, nonché altri motivi non dipendenti dalla volontà del servizio comunale (es. cambio di residenza).

Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di variare in qualsiasi momento dell'anno:

- le sedi dove si effettuano gli interventi di integrazione,
- il numero degli alunni assistiti,
- il monte ore annuo.

ART. 8 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE – competenze e formazione.

Le figure professionali richieste per lo svolgimento del servizio sono:

a) Educatori:

Per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, l'aggiudicatario dovrà avvalersi di proprio personale adeguatamente preparato ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Gli educatori dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma universitario di educatore professionale,
- laurea in scienze dell'educazione,

- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

Sono ammessi anche coloro che, alla data di inizio della prestazione, attestino l'iscrizione al corso intensivo di formazione alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi dell'art. 1, comma 597 della Legge 205/2017. In quest'ultimo caso è necessario aver maturato un'esperienza lavorativa almeno annuale nell'ambito dell'assistenza educativa scolastica.

La ditta aggiudicataria deve essere in grado, in base al Progetto Educativo condiviso, di fornire educatori di entrambi i sessi.

L'educatore, oltre a quanto già precedentemente declinato all'art. 2 del presente capitolato, dovrà:

- collaborare nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) sulla base degli obiettivi indicati dal Servizio Sociale e dagli Enti Certificatori;
- realizzare gli obiettivi educativi contenuti nel P.E.I.;
- perseguire il successo formativo e la gratificazione della performance del minore commisurati ai singoli P.E.I., di concerto con il corpo docente.

b) **Coordinatore del Servizio:**

La figura richiesta deve essere in possesso della Laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente o laurea in pedagogia o laurea in psicologia o in servizio sociale; quest'ultima figura dovrà essere iscritta all'albo professionale. Il Coordinatore dovrà aver maturato un'esperienza lavorativa di almeno 18 mesi in qualità di coordinatore del servizio di assistenza educativa scolastica.

Gli educatori del presente servizio dovranno riferirsi, in primis, al coordinatore per la gestione quotidiana del caso, in quanto lo stesso è deputato al coordinamento tecnico-organizzativo degli interventi, secondo gli indirizzi fissati dalla pedagoga comunale.

In particolare il coordinatore dovrà garantire:

- incontri periodici con il referente comunale;
- la propria reperibilità anche in orario diverso da quello d'ufficio, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:30, al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:30;
- incontri periodici con i referenti comunali ed il personale educativo della ditta stessa, per la programmazione e per la verifica dell'andamento dei servizi e per raggiungimento di obiettivi e finalità, precedentemente programmati in collaborazione con le diverse agenzie formative;
- disponibilità ad altri incontri nel caso in cui si verifichino difficoltà o particolari situazioni problematiche da affrontare tempestivamente;
- la presenza agli incontri di supervisione programmati, con il personale educativo;
- il monitoraggio e la rendicontazione delle ore mensili effettuate da ciascun operatore corredato del prospetto degli interventi svolti, utilizzando il modello già predisposto dall'Ente, verificando il totale mensile delle ore di ciascun intervento in relazione al monte ore globale;
- la tempestiva comunicazione delle assenze del proprio personale alle diverse agenzie formative nonché al servizio sociale comunale, provvedendo all'immediata sostituzione da effettuarsi entro e non oltre il giorno successivo;
- la partecipazione, ove si renda necessario, agli incontri del gruppo G.L.I. (Gruppo Lavoro Inclusione) presso l'istituto comprensivo;

- il supporto all'intervento degli educatori nei rapporti con le diverse agenzie formative ed educative;
- la partecipazione, laddove se ne ravvisi la necessità, agli incontri organizzati dal Comune con il Dirigente Scolastico e/o gli insegnanti;
- l'invio al Servizio Sociale delle relazioni di cui all'articolo 5 punto 8 del presente Capitolato.

Si precisa che, in caso di assenza per ferie, malattie o permessi, le funzioni del coordinatore dovranno essere espletate da un'altra figura idonea individuata dall'aggiudicatario, in possesso dei medesimi caratteristiche. Il coordinatore dovrà inoltre essere in possesso della patente di guida, categoria B. L'attività di coordinamento è ricompresa nella base d'asta e non dovrà essere fatturata.

Tutto il personale dovrà inoltre avere le seguenti competenze:

- capacità di sapersi relazionare correttamente con l'utente, il corpo docente/gli educatori e la famiglia;
- capacità di lavorare in équipe con altri operatori anche di diversa professionalità;
- capacità di individuare e segnalare situazioni di criticità emergenti;
- capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni del minore e al corretto utilizzo delle risorse.

I requisiti del personale devono essere comprovati a cura della ditta aggiudicataria, la quale deve fornire, entro 5 giorni dall'aggiudicazione (salvo tempistiche diverse indicate dall'A.C.) e, per gli interventi successivamente attivati nel periodo di durata dell'appalto, prima dell'inizio dell'effettiva collaborazione lavorativa con l'Ente, i curricula di tutti gli operatori, coordinatore compreso, che verranno impiegati nel servizio indicando il titolo di studio nonché le precedenti esperienze lavorative. Tale elenco e la documentazione che lo correda devono essere costantemente aggiornati. L'Amministrazione Comunale, stante la delicatezza del servizio oggetto dell'appalto, si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalla ditta aggiudicataria in merito ai curricula degli operatori e del coordinatore impiegati nel servizio.

I titoli di studio sopra elencati dovranno essere posseduti anche dal personale reclutato per le sostituzioni temporanee.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire continuità di prestazioni da parte dei propri operatori.

L'operatore economico deve garantire la formazione/aggiornamento professionale di tutto il personale impiegato con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenze, e capacità. Il personale addetto al servizio dovrà frequentare corsi di aggiornamento sui temi principali inerenti le attività da svolgere. La frequenza dovrà avvenire al di fuori dell'orario prestato per il servizio e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà altresì garantire, tramite apposita dichiarazione sostitutiva, che il personale impiegato non sia stato condannato per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, e che nei suoi confronti non siano state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori. La ditta affidataria, pertanto, dovrà rispettare gli obblighi previsti dall'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del

D.Lgs. n. 81/2008 e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

Tutto il personale impiegato è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale ed il segreto d'ufficio; l'impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza dei dati e si impegna a formare adeguatamente i propri operatori e a vigilare affinché non utilizzino notizie ed informazioni di cui siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato si applica l'art. 50 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicatario è tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano nella precedente gestione, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta/cooperativa subentrante in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto ed ai livelli di qualifica richiesti, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL di riferimento.

Con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 114 del 13/02/2019, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.

ART. 10 – COMPITI E DOVERI DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà:

- fornire il personale necessario, secondo quanto richiesto dal presente Capitolato speciale e secondo quanto concordato con la Pedagogista comunale;
- assicurare la stabilità e la continuità del personale, salvo casi di forza maggiore;
- garantire la collaborazione dei propri operatori con il personale delle varie agenzie formative ed educative e con il referente comunale e gli operatori del servizio sociale ed eventuali altri servizi pubblici o privati accreditati coinvolti nel progetto educativo del minore;
- provvedere alla formazione degli educatori con oneri a proprio carico;
- usare i locali, gli arredi, i giochi con la diligenza del buon padre di famiglia, con conseguente obbligo di restituirli nello stato in cui sono stati affidati, salvo il normale deperimento per l'uso; al termine dell'attività giornaliera, al fine di consentire l'effettuazione degli interventi di pulizia dei locali, il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al riordino del materiale didattico e di pronto consumo;
- organizzare e fornire i mezzi ed il materiale necessario (libri, strumenti didattici, materiale per le attività dei laboratori quali cartoncini, legni, etc.) per l'esecuzione del servizio a propria cura e spese, assumendone la relativa gestione;
- rimborsare gli educatori dei costi sostenuti per particolari oneri derivanti da attività rientranti nel progetto d'intervento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, biglietti dei mezzi di trasporto per la partecipazione ad eventuali gite scolastiche, ingressi ai musei, etc.);
- riconoscere il rimborso dei pasti sostenuti dagli educatori, qualora il progetto preveda il supporto educativo nelle ore della mensa;
- rispettare tutte le clausole contenute nel presente capitolato d'appalto;
- attuare il servizio in modo corretto rispettando e realizzando quanto proposto nel presente capitolato nonché nella proposta progettuale presentata in sede di gara.

La ditta aggiudicataria deve inoltre assicurare le seguenti prestazioni **nell'arco dell'anno scolastico**:

- partecipazione del coordinatore alle riunioni di programmazione e organizzazione degli interventi;
- partecipazione degli educatori agli incontri periodici di verifica e progettazione con i referenti comunali;
- consegna, entro metà ottobre, della relazione osservativa iniziale, relativa al minore nel contesto formativo/educativo;
- consegna, entro il mese di novembre di ogni anno scolastico, per ogni minore, di una relazione relativa al progetto educativo da sviluppare nell'anno scolastico che dovrà essere propedeutica alla stesura del P.E.I.;
- consegna, entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, delle relazioni finali di verifica dei progetti attivati sui singoli casi in carico.

ART. 11 – MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre alla ditta aggiudicataria l'esecuzione delle prestazioni stesse, alle stesse condizioni. In tal caso, la ditta non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 12 – SCIOPERO.

Sulla base di quanto disposto dalla legge n. 146 del 12/06/1990 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", in caso di proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con il servizio sociale comunale, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

In caso di sciopero del personale dell'operatore economico aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con anticipo non appena l'operatore stesso abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero, comunicando altresì modi e tempi di erogazione del servizio nel corso dello stesso.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il personale impiegato nel servizio da parte della ditta aggiudicataria avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la stessa e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle normative vigenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico del lavoro, UNIEMENS e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora la ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra il Comune di COLLEBEATO procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione Comunale. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Il Comune di COLLEBEATO interdirà la partecipazione della ditta in dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni.

ART. 14 – RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi:

- del datore di lavoro,
- del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
- del medico competente,
- del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, qualora nominato.

In adempimento della Legge n. 123/2007 l'impresa dovrà altresì tenere presente nell'offerta formulata i costi sostenuti per la sicurezza in relazione al costo del presente servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ – COPERTURA ASSICURATIVA.

La ditta aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale, sia civile che penale, dei servizi affidati, liberando a pari titolo il Comune e impegnandosi pertanto ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

Essa pertanto si obbliga a sollevare il Comune di COLLEBEATO da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare dagli utenti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

La ditta aggiudicataria è altresì responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di COLLEBEATO o a terzi.

A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di avere in corso con una primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile a copertura delle ipotesi di responsabilità sopra descritte, con massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- RCT: € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con il limite di € 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o lesa e € 3.000.000,00 per ogni danno ad animali e/o cose;
- RCO: € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con il limite di 2 milioni per ciascun infortunato.

La polizza assicurativa non libera la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico della ditta stessa.

Copia della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale, dalla ditta aggiudicataria al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI.

Alla sottoscrizione del contratto l'impresa appaltatrice dovrà costituire cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'affidatario. In mancanza di comunicazione di detto nominativo le funzioni di direttore di esecuzione sono esercitate dal Responsabile del Procedimento o suo delegato. Al Direttore dell'esecuzione del contratto compete svolgere un'azione di controllo generale e di verifica sull'andamento delle prestazioni e sul rispetto delle norme contenute nel presente capitolato, pianificare le attività in collaborazione con il Responsabile dell'Affidatario, assicurare una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed una assistenza qualitativamente idonea a soddisfare i bisogni degli utenti. L'affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 – FACOLTÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

All'Amministrazione Comunale spettano le funzioni di indirizzo e di vigilanza sul corretto espletamento del servizio affidato, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni; a tal fine, l'Amministrazione Comunale potrà verificare periodicamente l'andamento complessivo del servizio e il livello qualitativo delle prestazioni, anche attraverso controlli a campione nonché attraverso gli incontri e le relazioni di cui all'art. 3 del presente capitolato speciale.

I controlli sulla natura e sul corretto svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione dal Capo Settore Servizi Sociali o da suo delegato, e le relative valutazioni conclusive, espresse per iscritto, potranno essere comunicate alla ditta. Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO.

In caso di sospensione o di interruzione, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore debitamente accertati, ed in caso di gravi inadempienze a cui non si ponga rimedio in tempi celeri, il Comune potrà sostituirsi alla ditta appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio in danno e a spese dell'inadempiente, oltre procedere all'applicazione delle previste penalità.

Le spese connesse e conseguenti saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, nel caso di insufficienza, prelevate dal deposito cauzionale; resta salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggiore danno, nonché la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Le interruzioni / sospensioni del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

ART. 20 – PAGAMENTI.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà dopo la presentazione di regolari fatture mensili posticipate emesse dalla ditta appaltatrice con l'indicazione del mese di riferimento.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il codice univoco dell'Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente Codice Univoco ufficio: **9SYCJ1**.

Nelle fatture elettroniche occorrerà specificare il numero di CIG nonché gli estremi della determinazione di affidamento dell'appalto.

La fattura potrà essere emessa solo dopo l'emissione, da parte del Responsabile del procedimento comunale e del direttore dell'esecuzione del contratto, del certificato di pagamento, predisposto sulla base di un prospetto, appositamente presentato dalla ditta appaltatrice, riportante i giorni e gli orari in cui sono state effettuate le attività degli operatori (intese come ore di effettiva prestazione diretta con l'utente) e la firma degli operatori stessi nonché previa verifica, delle prestazioni effettuate.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento o di regolarizzazione delle stesse.

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze sino a quando la stessa non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto.

La liquidazione delle fatture sarà condizionata al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta o l'acquisizione d'ufficio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), conformemente a quanto disposto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di subappalto, i pagamenti saranno altresì condizionati all'acquisizione del DURC del subappaltatore; in caso di R.T.I., all'acquisizione del DURC di tutti i soggetti raggruppati.

ART. 21 – REVISIONE PREZZI.

La revisione dei prezzi non potrà operare per il primo anno oggetto dell'appalto (periodo 01/09/2020-31/08/2021), non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti a seguito di apposita ed adeguata istruttoria da parte del direttore dell'esecuzione.

La revisione deve essere richiesta su iniziativa dell'appaltatore **entro il 31 agosto di ciascun anno contrattuale, tale richiesta sarà unica ed immutata per tutto l'anno successivo** e dovrà essere corredata dagli elementi giustificativi. Decorrerà dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano definiti i cd costi standard come previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei, tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero

imposti da norme di legge o regolamenti o atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti della PP.AA.

ART. 22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio affidato, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale.

ART. 23 – PENALITÀ.

L'operatore economico aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali o inesatta applicazione dei medesimi obblighi, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione contestata nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive alla contestazione e fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'Amministrazione Comunale, pena l'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardato adempimento delle prestazioni previste nel contratto e/o delle prestazioni impartite mediante ordine di servizio da parte del Responsabile del procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione, che prevedano un termine temporale di inizio-esecuzione-termine, è prevista una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali di cui al presente capoverso non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

In tutti gli altri casi di riscontrato inadempimento alle disposizioni contrattuali, l'ammontare delle penali sarà determinata di volta in volta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00.

In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente sarà raddoppiata.

Se l'operatore economico aggiudicatario sarà sottoposto al pagamento di tre penali annuali, e comunque in ogni caso in cui la persistenza, la reiterazione o la gravità delle inadempienze contestate siano tali da pregiudicare il funzionamento del servizio o comunque ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 23, l'applicazione della penalità non esclude l'attivazione del procedimento ex art. 1456 c.c.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 23, a seguito della quale potrà aggiudicare l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico dell'operatore economico primo aggiudicatario.

Il Comune di COLLEBEATO interdirà la partecipazione dell'operatore economico in dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza con posta elettronica certificata, alla quale l'operatore economico aggiudicatario avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dall'operatore economico aggiudicatario siano ritenute insufficienti, il Comune di COLLEBEATO assumerà il provvedimento di applicazione della

penale, che verrà comunicato con posta elettronica certificata. L'importo della penale verrà trattenuto dall'Amministrazione Comunale al momento della liquidazione della fattura successiva all'infrazione contestata; in caso di insufficienza di tale corrispettivo sarà prelevata dalla cauzione. In ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario potrà versare l'ammontare richiesto presso la Tesoreria comunale.

Rimane in ogni caso riservato al Comune di COLLEBEATO il diritto di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato, l'Ufficio Comunale competente, dopo aver diffidato la ditta affidataria ad adempiere agli obblighi contrattuali in un termine perentorio, potrà far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, recuperando le spese sostenute, anche per eventuale maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di aggiudicazione.

In caso di recidiva negli adempimenti agli obblighi assunti dall'Appaltatore affidataria, il Comune avrà la facoltà, dopo due contestazioni scritte, di risolvere il contratto in corso, salvo il risarcimento del danno da parte dell'impresa aggiudicataria inadempiente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse in qualunque momento e qualora vengano meno le motivazioni che hanno determinato l'indizione della gara. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell'affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. All'Appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso, o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 25 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della stipula del contratto, in caso d'urgenza e dopo l'esecutività della determina di affidamento del servizio, potrà essere disposto l'immediato inizio del servizio.

ART. 26 – MISURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY.

1. Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, ed esclusivamente nei limiti necessari per il corretto svolgimento delle stesse, la Stazione Appaltante comunicherà all'Impresa Aggiudicataria i dati dei soggetti terzi, qualificati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
2. L'Impresa aggiudicataria si impegna a trattare tali dati assicurando il pieno rispetto del Regolamento suddetto ed esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto; ciò dovrà avvenire con modalità a tal fine strettamente correlate e con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza e alla riservatezza, impegnandosi all'adozione delle prescritte misure di sicurezza;
3. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dal Regolamento suddetto;
4. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare al Comune di COLLEBEATO i nominativi dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
5. L'Impresa Aggiudicataria si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso essa sarà

- ritenuta direttamente responsabile del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale;
6. Alla scadenza del contratto d'appalto l'Impresa Aggiudicataria, espletata la consegna dei report, delle informative dovute e di tutta la documentazione utile al Comune, si impegna a distruggere i dati di cui sia venuta in possesso nel corso del periodo di gestione del servizio;
 7. La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designerà l'Impresa Aggiudicataria quale Responsabile del Trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà;
 8. Il trattamento dei dati da parte dell'operatore economico aggiudicatario in qualità di responsabile di trattamento rappresenterà condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di manata accettazione la Stazione Appaltante, constatata l'impossibilità di affidare il servizio all'operatore selezionato, procederà ad affidare l'appalto al soggetto nella successiva posizione della graduatoria di aggiudicazione;
 9. L'Impresa Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Ente Appaltante; in particolare dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in oggetto del presente Capitolato;
 10. L'Impresa Aggiudicataria dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso e assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento;
 11. Ai sensi del Reg. UE 2016/679, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Impresa Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con la Stazione Appaltante titolare, per danni provocati agli interessati in violazione della Legge medesima.

ART. 27 - RISPETTO DELLA L. 136/2010.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto la stessa dovrà comunicare, a richiesta del Comune di COLLEBEATO, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti per le commesse pubbliche, compreso il servizio di che trattasi, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente. La ditta si impegna inoltre a comunicare al Comune di COLLEBEATO ogni ed eventuale variazione in merito.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge.

ART. 28 – RISPETTO DEL D.L. 95/2012.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge con L. n. 135 del 7 agosto 2012, l'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'operatore economico con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma ,1 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 successivamente alla stipula del contratto per il servizio oggetto della presente procedura,

siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso, salvo che l'operatore acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.

ART. 29 – RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare quanto disposto dal comma 16-ter dell'art. 53 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 introdotto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

ART. 30 – CODICE DI COMPORTAMENTO.

L'aggiudicatario dovrà rispettare i principi e le norme contenuti nel Codice di Comportamento del Comune di COLLEBEATO così come approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 15 del 30/01/2018 e si impegnerà, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice.

ART. 31 – CONTROVERSIE.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti inerenti al presente capitolato e al contratto che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

ART. 32 – NORME GENERALI DI RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.